

provincie di Lussemburgo, Namur, Brabante, Fiandra, Hainaut ed altre dei Paesi Bassi, giusta l'elenco in atti delle trattative, eccettuate 82 città e luoghi enumerati nell'elenco d'eccezione pretesi dalla Francia come dipendenze di Charleroy, Maubeuge ed altre cedute ad essa coi trattati di Aquisgrana e di Nimega; tali pretese saranno giudicate da commissari eletti dalle parti; non accordandosi questi, saranno giudici gli Stati generali delle provincie unite, salvo accordo amichevole dei plenipotenziari dei due re; ogni questione resterà così sopita con revocazione di ogni atto giuridico precedente, salvi i diritti derivanti dai precedenti trattati. Il re di Spagna ritornerà in pieno possesso dei luoghi come sopra cedutigli o restituitigli. La restituzione seguirà subito dopo la ratificazione del presente, senza che il re di Francia possa pretendere alcunchè sotto verun titolo e nello stato in cui i luoghi si trovano ora. Il detto re farà ritirare dai detti luoghi tutte le artiglierie, armi e munizioni introdottevi dopo venuti in suo potere, e ciò entro due mesi dalla restituzione, come pure le proprietà dei soldati postivi a presidio. I prigionieri fatti dalle due parti saranno posti in libertà, dopo le ratificazioni, senza taglia, restando obbligati pei loro debiti personali. I sudditi delle parti potranno viaggiare e trafficare nei domini delle stesse liberamente, tutelati dalle leggi locali, come propri cittadini. I documenti relativi ai luoghi ceduti nel presente saranno consegnati al cessionario, compresi quelli tolti alla cittadella di Gand e alla camera dei conti de l'Isle. Dopo la ratificazione cesseranno le requisizioni di danaro, viveri, oggetti e prestazioni, e le rappresaglie per parte delle milizie d'una delle parti occupanti i paesi dell'altra. I cittadini e le corporazioni, ecclesiastici e laici, riavranno l'intero godimento dei beni, benefici e diritti che avessero perduti durante la guerra, senza poter pretenderne i redditi maturati nel tempo di essa. Non potranno però riavere i beni mobiliari confiscati nel detto tempo, e ricupereranno gl'immobili nello stato in cui si trovano oggi. Tale restituzione di beni si farà a norma degli articoli 21 e 22 del trattato di Nimega, restando revocate le confische, concessioni ecc., con facoltà ai cittadini espatriati di ritornare col pieno godimento dei rispettivi diritti, o fissarsi ove loro piacerà. Saranno eseguiti gli art. 24 e 25 del detto trattato relativi ai benefici. I sudditi d'una delle parti potranno disporre liberamente dei beni che possedono nei domini dell'altra. Commissari speciali fisseranno le quote spettanti a ciascuno dei due re pei pagamenti di rendite delle provincie possedute parte dall'uno e parte dall'altro. I medesimi re pagheranno a chi spettano le rendite dovute sui beni demaniali in forza dei precedenti trattati. Si fissano i termini di tolleranza secondo le distanze per la restituzione delle prede in mare, nominandosi il mar Baltico, quello del Nord, la Manica, il Capo S. Vincenzo, il Mediterraneo, l'Equatore. In caso di rottura di amicizia, ciascuna parte concederà sei mesi di tempo ai sudditi dell'altra per ritirarsi dai domini della prima con tutti i loro beni. Ratificato il presente, ognuna di quelle ritirerà nei suoi stati le proprie milizie. Il re di Francia continuerà a riscuotere imposte ecc. nei luoghi restituiti a quello di Spagna fino al giorno della effettiva consegna, al qual tempo gli antichi proprietari dei boschi confiscati ne rientreranno in pos-